

Proposta Emendativa
UDIR, Sindacato dei Dirigenti dell'Istruzione e della Ricerca

Esame dei Disegni di Legge nn. 3830 e 3963
VII e XI Commissione
Camera dei Deputati

Al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, aggiungere il **TITOLO XIII bis “Disposizioni speciali in materia di Istituzioni scolastiche ed educative”**, coi seguenti articoli.

ART. 303 bis INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

1. Limitatamente alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici nelle Istituzioni scolastiche ed educative è individuato quale Datore di Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Decreto, il Proprietario dell'immobile nel Dirigente tecnico all'uopo individuato, con delega vincolata ad apposito potere di spesa attraverso uno specifico capitolo del bilancio dell'ente locale rappresentato.

2. Il Proprietario dell'immobile è l'unico responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del presente Decreto nonché dell'articolo 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 303 ter POTERE INIBITORIO E D'INTERDIZIONE

1. Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, di cui all'articolo 43 del presente Decreto, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici sino anche a l'intera Istituzione scolastica ed educativa, senza incorrere in pregiudizio alcuno, in quanto ogni lavoratore deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa come sancito all'articolo 44 del presente Decreto. La disposizione deve essere formalmente comunicata al Proprietario dell'immobile nonché al Prefetto quale garante della salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 1, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Per la disposizione di cui al comma precedente, il Dirigente Scolastico non può essere sanzionato per reato d'interdizione di pubblico servizio né le giornate lavorative didatticamente perse devono essere recuperate per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione.

3. Il Proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera Istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente per dare conferma o rettifica della disposizione presa dal Dirigente Scolastico, mediante relazione tecnica a firma di professionista abilitato, formalmente trasmessa allo stesso Dirigente Scolastico e per conoscenza al Prefetto.

4. Una volta certificato il provvedimento inibitorio da parte del Proprietario dell'immobile, è sua cura trovare attraverso l'Ufficio tecnico preposto, sentito il Dirigente Scolastico, soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.

ART. 303 quater OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

1. Prima dell'inizio delle attività didattiche di ogni anno scolastico, il Proprietario dell'immobile mediante l'Ufficio tecnico preposto è obbligato ad eseguire sopralluoghi all'interno ed all'esterno di ogni plesso scolastico di pertinenza per verificare le condizioni di fruibilità ed agibilità dei locali ad uso scolastico, relazionando formalmente al Dirigente scolastico e contestualmente certificando il regolare avvio delle attività didattiche nel rispetto delle norme di cui al presente decreto.

2. Nell'ipotesi di riscontro di criticità sulla sicurezza per i fruitori della struttura scolastica da parte dell'Ufficio tecnico preposto tali da non consentire un regolare avvio delle attività didattiche, per condividere sinergicamente le migliori strategie utili a regolarizzare e a certificare la

sicurezza dell'Istituzione scolastica, è costituita dal Prefetto una Commissione provinciale composta da un funzionario dell'Ufficio tecnico preposto dell'ente proprietario dell'immobile, del Genio civile provinciale, dei Vigili del fuoco, dell'Azienda Sanitaria Provinciale - sezione Sicurezza ed Igiene nei Luoghi di Lavoro, dell'Ispettorato provinciale del Lavoro, dell'Ufficio Ispettivo Tecnico dell'Ambito territoriale delegato dall'Ufficio scolastico regionale, aperto eventualmente a delegati degli Ordini professionali tecnici provinciali.

4. Il Proprietario dell'immobile è obbligato alla redazione e all'aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 28 per tutti i plessi di pertinenza, da trasmettere al Dirigente Scolastico per gli adempimenti consequenziali di vigilanza a salvaguardia dell'utenza e dei fruitori a qualunque titolo.

5. Il Proprietario dell'immobile è obbligato alla redazione e all'aggiornamento periodico del Piano di Evacuazione di ogni singolo plesso scolastico, sentito il Servizio di prevenzione e protezione d'Istituto, da trasmettere formalmente al Dirigente Scolastico ove sono indicati i Luoghi sicuri, nel rispetto del Piano di Protezione Civile Locale, nonché i tre livelli di affollamento per vano, per piano e per intero edificio nel rispetto degli indici descritti al punto 5 del Decreto del Ministro dell'Interno del 26 agosto 1992.

ART. 303 quinquies OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLATICO

1. Il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di comunicare i provvedimenti inibitori e interdittivi, di cui all'articolo 303 ter del presente Decreto, di propria competenza, al Proprietario dell'immobile e al Prefetto.

2. Il Dirigente Scolastico ha altresì l'obbligo di individuare un Servizio di prevenzione e protezione idoneo per ogni istituzione rappresentata, nominando tra il proprio personale un numero di addetti e preposti tali da esser sempre presenti in ogni momento di attività didattica lavorativa, ai sensi dell'articolo 32, commi 8 e seguenti del presente Decreto.

3. Il Servizio di prevenzione e protezione Scolastico dovrà essere obbligatoriamente composto da: un Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione in possesso dei titoli formativi di cui all'Accordo Stato Regioni, definito dalla Conferenza Stato Regioni, rep. atti n. 128 del 7 luglio 2016; un Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione interno per ogni plesso operante nella medesima struttura afferente all'Istituzione e distinto dal responsabile di Plesso che è individuato come Preposto; una squadra di addetti antincendio ed una di addetti al primo soccorso entrambe non inferiori a tre per plesso, il cui numero può aumentare a seconda del numero di piani, delle dimensioni della struttura e degli spazi esterni. Tali figure devono essere individuate tra il personale docente ed ATA dell'Istituto. Se tra il personale interno non si rinviene la professionalità del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, lo stesso può essere designato all'esterno in via preliminare attraverso reti di scopo create tra gli ambiti per condividere gli aspetti comuni di gestione della sicurezza, mediante specifici accordi di rete tra istituzioni scolastiche ed educative. Il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti: a) esperienza pregressa per aver esercitato tale ruolo per almeno un triennio presso le Istituzioni scolastiche ed educative; b) aver affiancato per almeno un quinquennio un Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione operante nelle Istituzioni scolastiche ed educative, in assenza dei requisiti di cui alla lettera a); c) aver svolto la figura di formatore per la sicurezza come previsto dal relativo Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 presso le Istituzioni Scolastiche; d) essere in possesso di abilitazione all'esercizio di una professione tecnica (*ingegnere, architetto o titolo equipollente*) con iscrizione all'Ordine Professionale Provinciale di appartenenza.

4. Le Istituzioni scolastiche che costituiscono Rete di Scopo di cui al precedente comma, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, o Reti di Scuole ai sensi dell'articolo 1, commi 70-72 e 74 della legge 13 luglio 2015, n. 107, possono avvalersi dell'opera comune di un unico esperto esterno consulente di rete per la sicurezza per ricoprire il ruolo di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione ed affiancare l'Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione interno di ogni istituzione scolastica afferente alla rete stessa. Lo stesso

consulente esterno può svolgere attività formative per le istituzioni scolastiche ed educative costituenti la Rete di scopo di cui all'articolo 37 del presente Decreto.

5. Il Dirigente Scolastico è esonerato dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del presente Decreto, attinenti ai rischi di natura strutturale ed impiantistica, fermo restando gli obblighi sulla sicurezza di cui all'articolo 18, comma 3 relativamente alle comunicazioni per la vigilanza e sorveglianza durante le attività didattiche.

ART. 303 sexies IMPEGNI ECONOMICI

1. Ogni Dirigente Scolastico è autorizzato a riportare nel bilancio annuale d'Istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione e dell'Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione e per i relativi adempimenti formativi obbligatori previsti dall'articolo 37 del presente Decreto, anche riguardo alla prevenzione incendi e al primo soccorso.

2. Per le esecuzioni degli obblighi di cui al comma 1, il Dirigente Scolastico può attingere anche da risorse riguardanti altri capitoli di spesa del fondo d'Istituto, purché non utilizzate, dalle risorse relative alla formazione del personale di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonché dalle risorse specifiche assegnate annualmente alle Istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e con il Ministero dell'Economia e Finanza.

3. Al lavoratore individuato quale Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione e Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione, è garantito un emolumento accessorio da definire nella specifica Contrattazione d'Istituto e, qualora docente dell'Istituto, può essere corrisposto il bonus di cui all'articolo 1, commi 126-128, della legge 13 luglio 2017, n. 107.

ART. 303 septies LAVORI IN APPALTO

1. Per i lavori la cui stazione appaltante è individuata nel Proprietario dell'immobile, gli obblighi di cui al coordinamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sono in capo al Datore di Lavoro dell'ente locale competente.

2. A tal fine è nominato, dalla stazione appaltante committente dell'opera da realizzare, un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 90 del presente Decreto, nell'ipotesi operino in cantiere più imprese anche non contemporanee o di un Valutatore delle interferenze in ossequio agli obblighi di cui all'articolo 26, comma 3 del presente Decreto. Il professionista individuato non può fare eseguire i lavori senza la redazione e la sottoscrizione dei relativi Piani di sicurezza e di coordinamento in fase di esecuzione o dei documenti di valutazione dei rischi interferenziali.

ART. 303 octies SANZIONI PER IL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE SCOLASTICO

1. Il Proprietario dell'immobile è sanzionato con l'ammenda da 5.000 € a 15.000 € per non aver adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 303 quater del presente Decreto.

2. Il Proprietario dell'immobile è sanzionato con l'arresto da due a sei mesi di reclusione o ammenda da 7.500 € a 15.000 € per non avere adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 303 ter, comma 3 del presente Decreto.

3. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'ammenda da 2.500,00 € a 5.000,00 € per il mancato disposto di cui all'articolo 303 ter, comma 4 del presente decreto.

4. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi di reclusione o con l'ammenda da 2.500,00 € a 7.500,00 € per il mancato disposto di cui all'articolo 303 septies del presente Decreto.

ART. 303 novies SANZIONI PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO

1. Il dirigente scolastico è sanzionato con una multa esclusivamente di natura amministrativa e non penale pari ad € 5.000,00 per la violazione dell'art. 303 quinquies del presente Decreto.